CAMERA DEI DEPUTATI N. 3935-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE **PREARO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BOSCO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(TOLLOY)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MARIOTTI)

nella seduta del 17 marzo 1967

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli

Presentata alla Presidenza il 26 aprile 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento al nostro esame tende a convertire in legge il decreto 80 del 17 marzo 1967, diretto ad attuare gli interventi previsti dal regolamento comunitario n. 159 del 25 ottobre 1966. Tale decreto è stato emanato unitamente a quello in pari data che porta il n. 81, col quale si sono emanate le disposizioni dirette ad applicare le norme di qualità previste dall'altro regolamento comunitario n. 158/66.

È d'uopo rilevare che insieme a questi due decreti il Governo ha presentato alla Camera il disegno di legge n. 3996, che tende ad organizzare il mercato dei prodotti ortofrutticoli, facendo perno – come è noto – sulle associazioni fra produttori esistenti o da costituire.

Si tratta di tre provvedimenti che possiamo definire complementari.

Non si potrebbe infatti parlare di qualificazione o di qualità dei prodotti al consumo se non si parla di indirizzi produttivi e di disciplina della produzione, e cioè di organizzazione dei produttori; non si può del pari parlare di organizzazione dei produttori se non si provvede con degli aiuti finanziari a sostenere all'inizio le organizzazioni stesse.

Sono tre fatti complementari dello stesso grave e urgente problema: quello di sostenere la produzione ortofrutticola che nell'insieme rappresenta il 30 per cento dell'economia agricola nazionale.

LO SVILUPPO DELL'ORTOFRUTTICOLTURA IN ITALIA.

Il settore ortofrutticolo ed agrumario, com'è noto, ha subìto negli anni sessanta uno sviluppo produttivo a carattere mondiale davvero sorprendente. Vi è da aggiungere che si formulano previsioni ancora più favorevoli a breve ed a lungo periodo perché la coltura degli ortaggi e della frutta, sfruttando i sensibili progressi della scienza e della tecnica, si estenderà ulteriormente anche in relazione alla crescente richiesta del consumo che nasce dalle migliorate condizioni di vita delle popolazioni.

Nel quadro dell'economia agricola italiana e degli scambi, il settore ortofrutticolo ed agrumario ha incisiva importanza. Infatti, ponendo fede ai dati della statistica ufficiale, è facile rilevare come in questi ultimi anni il volume della produzione ortofrutticola ed agrumaria italiana si sia aggirato sui 220 milioni di quintali, raddoppiandosi rispetto a quello degli anni cinquanta.

Il valore medio annuo della produzione lorda vendibile viene stimato intorno ai 1.500 miliardi di lire e si può affermare pertanto che in cifre tonde rappresenta quasi il 30 per cento del valore complessivo della produzione agricola lorda vendibile nazionale.

Si può aggiungere che nell'ultimo decennio, mentre il valore di detta produzione lorda vendibile ha subìto un aumento del 59 per cento circa, quello del settore ortofrutticolo ed agrumario è stato del 124 per cento, con un incremento del 138 per cento circa per gli ortaggi e del 107 per cento per la frutta.

La produzione italiana concorre, com'è noto, con oltre il 50 per cento alla totale produzione ortofrutticola della Comunità economica europea; tuttavia a partire dal 1963, che è l'anno successivo alla entrata in vigore del regolamento di base n. 23 (20 aprile 1962) per la graduale attuazione di una organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, la nostra esportazione nell'area comunitaria non ha segnato progressi. Si può anche affermare che rispetto al 1962, in cui furono esportati verso i Paesi della Comunità 16 milioni e 453 mila quintali di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, la situazione sia peggiorata perché nel triennio 1963-66 abbiamo avuto una punta minima di esportazione di 13 milioni di quintali nel 1963 ed una punta massima di 15 milioni e 338 mila quintali nel 1965.

Nel 1962, infatti, prima cioè dell'entrata in vigore del citato regolamento comunitario n. 23, l'Italia riusciva a collocare negli altri Paesi membri della C.E.E. circa il 64 per cento del totale della sua esportazione ortofrutticola ed agrumaria. Nel 1965, invece, – non sono precisi i dati del 1966 – detta percentuale si è ridotta al 61 per cento, pure essendo rimasto quasi statico sui 25 milioni di quintali l'andamento dell'esportazione complessiva ortofrutticola ed agrumaria nazionale.

Sono cifre significative, che nella loro realtà matematica – perché le statistiche del

commercio estero non sono fondate su stime compilate a tavolino – meritano attenta riflessione, documentando fenomeni che non trovano giustificazioni a favore della instaurata disciplina comunitaria per la tutela della produzione ortofrutticola ed agrumaria italiana nell'area del Mercato Comune Europeo. D'altra parte è aumentato il consumo interno.

* * *

In questa prospettiva, non sarebbe concepibile l'applicazione completa del regolamento n. 159, se i mercati e soprattutto i produttori non avessero disponibili dati di previsione sulla produzione, sui prezzi e sui mercati di consumo, ma anche dati informativi sull'andamento reale, giorno per giorno, dell'andamento dei prezzi di mercato.

L'IRVAM, benché funzioni di recente, già fornisce dati ed elementi interessanti. Siamo certi che nel prossimo avvenire perfezionerà e completerà tale preziosa opera diretta a fornire con prontezza dati e notizie.

Per dimostrare quanto urgente sia intervenire ed orientare i produttori a regolare i mercati sono sufficienti per altro i dati che qui sotto riteniamo utile riportare, aventi quale fonte fondamentale le elaborazioni dell'ISTAT.

Pur riferendosi solo a due annate, 1965 e 1966, tuttavia si evidenzia l'incremento di iniziative e di produzione degli ortaggi e nella frutta la paurosa altalena dei prezzi è tale da far riflettere attentamente.

Nell'annata 1966 quasi tutti gli ortaggi hanno manifestato una tendenza verso l'espansione. Solo pochi (patata, aglio, cipolla, carota e cocomero) sono rimasti stazionari o diminuiti lievemente.

Ciò si deve agli alti prezzi da essa spuntati nella precedente campagna.

La produzione di tuberi, poi, favorita da uno andamento stagionale fresco e piovoso, ha fatto registrare produzioni medie unitarie considerevoli, pari circa 110 quintali, superiori del 9,0 per cento a quelle ottenute nel 1965.

Superficie e produzione dei principali ortaggi freschi.

COLTIVAZIONI	Superficie (000 ha)		Produzione (000 q)	
	1965	1966	1965	1966
Patata	348	347	35.477	38.599
Pomodoro	127	133	31.772	34.691
Cavolo	35	37	6.677	6.700
Cavolfiore	37	38	6.925	7.000
Fagiolo	43	44	2.477	2.593
Carciofo	55	60	5.421	5.801
Fragola	10	10	567	687
Lattuga, indivia e radicchio	44	45	7.502	7.626
Peperone	16	17	3.156	3.606
Cipolla	24	24	4.397	4.358
Pisello	51	52	2.308	2.514
Cocomero	24	26	6.017	6.547
Asparago	6	6	317	347
Fava	24	23	1.375	1.172
Popone	13	13	2.683	2.507

Fonti: Istituto centrale di statistica.

Anche la coltura del pomodoro, sia da uso industriale che da mensa, ha fatto registrare una notevole espansione, con una superficie investita di 133.000 ettari, superiore del 5 per cento ai 126.000 impegnati nel 1965.

In particolare in Sicilia le colture di pomodoro da industria, secondo le valutazioni del Centro sperimentale per la industria delle conserve alimentari e dei derivati agrumari di Palermo, sarebbero aumentate del 25 per cento, mentre più limitati, ma pur sempre apprezzabili, sarebbero gli incrementi registrati nelle province emiliane (+5 per cento). Sempre in Sicilia (Ragusa) e anche nel Lazio (Latina) si sono molto estese le colture di pomodoro in serra per la produzione di prodotto precoce da mensa.

I prezzi, quindi, sono stati relativamente favorevoli solo per le prime produzioni di pomodoro da tavola, fino alla metà di giugno; successivamente, con l'aumentare dell'offerta, essi sono rapidamente discesi fino a toccare livelli infimi. I produttori di pomodoro da industria hanno dovuto rifornire un'industria che non aveva smaltito le sue scorte e che quindi è stata oltremodo restìa a stipulare contratti pre-campagna ed ha atteso l'affluire della produzione per pagare ai produttori prezzi non remunerativi.

Fra gli altri ortaggi si è registrata una notevole espansione dei peperoni, produzione che si è estesa su 17.000 ettari (+8,7 per cento rispetto al 1965); senonché l'indiscriminata espansione della coltura, accompagnata per di più da un incremento delle rese (+5,1 per cento); ma non assistita da un pari progresso sul piano organizzativo, ha determinato un andamento irregolare dei prezzi, che ha favorito solo le produzioni precoci; quelle arrivate sul mercato con ritardo – in pratica le produzioni settentrionali – hanno subìto i danni di un notevole cedimento dei prezzi.

Secondo le valutazioni dell'ISTAT, notevoli espansioni di superficie avrebbero registrato il carciofo (+8 per cento), il cavolo (+3,8 per cento), il cavolfiore (+3,7 per cento), la melanzana (+2,5 per cento) ed il cocomero (+8,3 per cento), accompagnate quasi sempre da incrementi delle rese, che stanno a indicare, nella loro omogeneità, il progresso tecnico che si è conseguito anche nel 1966.

Sotto tale aspetto deve essere posta in evidenza la diffusione che nel 1966 si è manifestata, soprattutto nelle colture ortive da *dessert* (fragole, meloni e cocomeri), delle coltivazioni precoci protette da *tunnels* di plastica, i cui prezzi sono stati remunerativi. Il mercato è stato, invece, sfavorevole soprattutto per i cocomeri da pieno campo, al punto che numerose partite non sono state vendute.

Prezzi all'ingrosso di alcuni prodotti ortivi nel 1966.

MESI	Patate		Pomodori da tavola		Pomodori uso industriale		Lattuga	
	L/q	variaz. % sul 1965	L/q	variaz. % sul 1965	L/q	variaz. % sul 1965	L/q	variaz. % sul 1965
Gennaio . . .	6.437	+ 32,4	—	—	—	—	—	—
Febbraio . . .	6.687	+ 33,7	—	—	—	—	—	—
Marzo	6.600	+ 32,0	—	—	—	—	—	—
Aprile	6.362	+ 27,2	—	—	—	—	6.700	— 23,9
Maggio	6.500	—	—	—	—	—	5.900	+ 37,2
Giugno	4.000	— 27,3	—	—	—	—	5.000	+ 35,1
Luglio	3.162	— 39,0	—	—	6.500	— 50,0	2.900	— 34,1
Agosto	3.620	— 27,8	4.100	+ 28,1	3.750	— 21,1	5.900	— 18,1
Settembre . . .	4.087	— 24,0	7.800	+ 5,4	3.750	— 11,8	5.500	— 56,4
Ottobre	4.275	— 23,3	9.200	+ 12,2	5.500	— 8,3	8.200	+ 36,7

FONTI: Istituto centrale di statistica.

Incremento nelle esportazioni di alcuni prodotti nel 1966.

	Dati espressi in quintali			Dati espressi in milioni		
	1965	1966	Variaz. % sul 1965	1965	1966	Variaz. % 1965
Legumi e ortaggi freschi . .	6.856,9	7.873,0	+ 14,8	56.503	65.305	+ 15,6
Legumi e ortaggi secchi . .	22,4	15,4	— 31,3	891	857	— 3.8
Legumi e ortaggi conservati .	336,2	422,5	+ 25,7	7.205	9.438	+ 31,0
Conserva di pomodoro e pomodori pelati	2.030,8	2.159,9	+ 6,4	33.544	33.943	+ 1,2

FONTI: Istituto centrale di statistica.

Anche aumentata in termini di quantità, seppure non in prezzi, risulta l'esportazione dei derivati del pomodoro, passata, nel medesimo periodo, da 2,0 milioni di quintali a 2,2 milioni di quintali.

Il commercio internazionale degli ortaggi freschi è stato senz'altro favorevole: nei primi undici mesi dell'anno sono stati esportati 7,9 milioni di quintali di prodotti pari a 65 miliardi con un incremento del 14 per cento sia in quantità che in valore rispetto ai 6,9 milioni di quintali ed ai 57 miliardi registrati nel corrispondente periodo del 1965.

Anche aumentata in termini di quantità, seppure non in prezzi, risulta l'esportazione dei derivati del pomodoro, passata, nel medesimo periodo, da 2,0 milioni di quintali a 2,2 milioni di quintali (+10,0 per cento) per un valore rispettivamente di 33,5 miliardi e di 33,9 miliardi (+1,2 per cento). Notevoli progressi, invece, ha registrato sia in quantità che in valore l'esportazione degli altri ortaggi conservati.

* * *

Con la diminuzione del numero delle varietà è stato ridotto il ciclo o durata della raccolta delle pesche, concentrandola in un periodo di circa 45-50 giorni.

In questo breve periodo si possono avere la maturazione di varietà coltivate molto estesamente, varietà che deve essere raccolta tutta nello spazio di tempo molto breve, portando come conseguenza, un appesantimento del mercato col pericolo talvolta del tracollo del prezzo anche in due o tre giorni, quando coincide la maturazione di due o più varietà più estese.

Può concorrere a far precipitare i prezzi una caduta di grandine purtroppo assai frequente in alcune province d'Italia da giugno ad agosto, in questo caso l'offerta di prodotti grandinati, anche leggermente, porta alla diminuzione dei prezzi.

* * *

Purtroppo questa altalena della produzione e dei prezzi continuerà anche negli anni prossimi. Nel settore degli ortaggi l'altalena potrà subire delle differenze enormi tra una annata e l'altra a seconda dell'andamento del prezzo realizzato l'annata precedente.

Da ciò si deduce quanto sia urgente intervenire in questo delicato settore per portare un po' di ordine.

Solo le associazioni dei produttori, volontarie, guidate e seguite dagli stessi ortofrutticoltori, potranno arrivare all'auspicato ordine, purché sorrette dalla certezza che gli interventi dello Stato avverranno con rapidità assoluta e riusciranno a contenere i prezzi quando essi dovessero cadere, col prelievo di contingenti anche modesti che siano in grado di riportare sul mercato l'equilibrio sconsigliando talune manovre al rialzo.

Lo scopo del decreto.

Partendo da questi dati, valutiamo dunque la portata del decreto.

Premetto che il complesso delle regolamentazioni relative alla politica agricola comune costituisce l'edificio più imponente costruito fino ad ora sul piano europeo. Si tratta di un tentativo senza precedenti per fondere in una unica costruzione coerente le svariate e sovente divergenti politiche agricole dei Paesi membri e per organizzare i settori che fino ad ora nell'uno o nell'altro Paese erano rimasti al di fuori di una regolamentazione strutturale.

Alle organizzazioni dei produttori la Comunità affida il compito di raggiungere, attraverso norme in materia di produzione e di commercializzazione ed attraverso l'autodisciplina dei propri soci, l'equilibrio fra l'offerta e la domanda ad un livello dei prezzi ritenuti equi.

In questa prospettiva il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, assicura l'attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento della comunità n. 159/66 che integra le disposizioni del regolamento n. 23 del 1962.

Sono previsti l'intervento tanto sul mercato interno quanto all'esportazione, la costituzione di associazioni di produttori, misure di difesa della produzione nelle fasi critiche del mercato; ed infine la riduzione ulteriore e l'abbattimento dei dazi nell'ambito dei Paesi della comunità.

Le norme comunitarie del regolamento 159/66 sono infatti fondate sulla salvaguardia di una serie di nove prodotti « sensibili »; e cioè: cavolfiori, pomodori, arance dolci, mandarini, limoni, uva da tavola, mele (escluse quelle da sidro), pere (escluse quelle da sidro), pesche (escluse le pesche, noci e le pesche vellutate).

Con decisione del Consiglio dei ministri della Comunità, per questi prodotti sono stati riconosciuti due livelli di prezzi: il prezzo base ed il prezzo di acquisto.

Il prezzo base si fonda sulla media dei corsi rilevati sui mercati più rappresentativi della Comunità europea negli ultimi tre anni

e serve, appunto, di base per gli interventi sul mercato.

In pratica il prezzo base è un prezzo ideale, il cui livello è ritenuto equo dalla Comunità per il normale svolgimento del mercato.

Il prezzo di acquisto è una percentuale del prezzo base e si colloca tra il 40-45 per cento per i cavolfiori e pomodori, tra il 50-55 per cento per le pere e le mele e tra il 60-70 per cento per gli altri prodotti.

È da tenere presente, tuttavia, che per il periodo transitorio, che scade il 31 dicembre 1969, gli Stati membri (e perciò anche l'Italia) hanno facoltà di fissare in via autonoma i prezzi di acquisto fino al 70 per cento del prezzo base.

Il regolamento prevede che quando i corsi dei mercati rappresentativi alla produzione per un prodotto e per uno dei mercati si collochino per tre giorni consecutivi al di sotto del prezzo di acquisto, maggiorato di un importo pari al 15 per cento del prezzo base, le Associazioni di produttori possono ritirare dal mercato la merce in eccedenza, ovviamente di proprietà dei loro aderenti (i non aderenti sono esclusi dal beneficio).

In questo caso le associazioni usufruiranno di una compensazione da parte della CEE pari al prezzo di acquisto maggiorato di un importo uguale al 5 per cento del prezzo base. La compensazione, però, non potrà superare il 90 per cento delle spese sopportate dalle associazioni per il pagamento dell'indennità di ritiro. Il rimanente 10 per cento deve essere tratto da un apposito fondo che l'associazione deve costituire, in primo tempo mediante idonei prestiti concessi a basso tasso di interesse ed in secondo tempo, mediante trattenute sulla merce commercializzata in periodo di mercato normale. Da tenere presente che il ritiro della merce avviene fino a quando il mercato non abbia nuovamente superato per tre giorni il prezzo di acquisto, maggiorato del 15 per cento del prezzo di base.

Il caso che abbiamo fatto è quello di « crisi non grave » o semplicemente « crisi ».

Qualora, invece, i corsi sui mercati rappresentativi si collochino per tre giorni consecutivi al di sotto del prezzo di acquisto, senza maggiorazioni, si ha il caso di « crisi grave », per il quale sono previsti i ritiri della merce da parte degli organismi di intervento (nel nostro caso, l'AIMA) a favore di tutti gli offerenti, siano o no questi iscritti alle associazioni dei produttori. In questo caso, però, il prezzo riconosciuto è solo quello di acquisto, senza maggiorazioni.

PREZZO BASE: L. 100	Nessun intervento
PREZZO DI ACQUISTO L. 50 + 15 % DEL PREZZO BASE = L. 65	Intervento associazioni produttori
PREZZO IN CASO DI CRISI GRAVE L. 50	Intervento da parte dell'AIMA

N. B. — Le variazioni indicate dimostrano i momenti dei vari interventi sul mercato per la produzione delle mele.

Prendiamo, per esempio, le mele per il mese di gennaio (come sopra rilevato). Per detto mese il prezzo di acquisto ammonta a lire 50 per chilogrammo, che aumentato del 15 per cento del prezzo di base, fa lire 64,14. Se il mercato per tre giorni consecutivi scende al di sotto di lire 64,24 si apre il periodo di crisi. A questo punto le associazioni dei produttori possono ritirare dal mercato il prodotto dei loro aderenti, ricevendo dalla Comunità una compensazione pari al prezzo di acquisto (lire 50), più il 5 per cento del prezzo

base (lire 4,71), per un totale di lire 54,71. Esse dovranno aver fissato previamente il prezzo di ritiro, tenendo presente che la compensazione sarà al massimo pari al 90 per cento di questo prezzo.

Si può ipotizzare che, per ottenere il massimo della compensazione, il prezzo di ritiro venga stabilito intorno a 61-62 lire. La differenza di 6-7 lire dovrà venire corrisposta dall'associazione con i propri fondi, costituiti nel modo che si è visto sopra.

Se le associazioni non esistono, il caso di « crisi semplice » non si pone neppure; non vi è infatti, lo strumento per corrispondere il prezzo di ritiro ai produttori agricoli e si passa direttamente al caso di « crisi grave ».

Le mele vengono ritirate a 50 lire il chilogrammo dagli organismi di intervento ed è chiaro che il produttore ha perduto 12 lire il chilogrammo, posto che, probabilmente, il ritiro della merce nel periodo di precrisi da parte dell'associazione avrebbe potuto evitare la « crisi grave ».

* * *

Alcuni esempi di criteri per fissare le caratteristiche di base: per i cavolfiori si prevede che i prezzi si riferiscano al prodotto con foglie – categoria di qualità I. Per le arance i prezzi si riferiscono alla varietà Sanguinello, categoria di qualità I, calibro 67/81 millimetri per i mesi di gennaio, febbraio e marzo ed alla varietà Biondo comune, categoria di qualità I, calibro 61/76 millimetri per il mese di aprile. Per i mandarini si prende in considerazione la categoria di prima qualità ed altrettanto è previsto per i limoni. Per le mele, invece, i prezzi si riferiscono alla varietà Golden Delicious, categoria di qualità I, calibro eguale o superiore a 70 millimetri. Per le pere ci si riferisce alla varietà Passacrassana, categoria di qualità I, calibro eguale o superiore a 70 millimetri ed alla varietà Conférence, categoria di qualità I, calibro eguale o superiore a 60 millimetri.

Per tutti i suddetti prodotti è prevista la presentazione in cassette od altro imballaggio semplice.

Desidero rilevare comunque, a proposito dell'articolo 6 del regolamento 159, se non siano eccessivi i tre giorni consecutivi richiesti, tenuto conto che prima di ottenere il riconoscimento dello stato di crisi da parte della Commissione potranno passare altri tre, 4 o 5 giorni. Cosa succede intanto nel caso delle pesche, tenuto conto che la maturazione delle singole varietà può avvenire nello spazio di tempo che va dai cinque agli otto giorni ?

* * *

L'articolo 3 del decreto-legge n. 80 prevede l'istituzione di un Comitato centrale presso il Ministero dell'agricoltura con compiti consultivi nella materia regolata dal provvedimento.

Gli articoli dal 4 al 7 sempre del decreto-legge riguardano la disciplina inerente al regime degli scambi prevedendo per l'esportazione fino alla tariffa esterna comune.

L'articolo 6 riguarda i prodotti che arrivano nei porti franchi e poi ripartono. All'articolo 7 si precisa che le dogane applicheranno le disposizioni relative ai rimborsi accertando prima le caratteristiche di qualità comunitarie.

L'articolo 8 definisce che il fondo istituito a disposizione dell'AIMA si chiamerà fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari, fondo previsto per il triennio 1967-69 in 147 miliardi dei quali 25 annualmente per la ortofrutticoltura. Gli altri articoli del decreto-legge n. 80 sono di ordine finanziario.

L'obiezione di fondo che può essere fatta è che purtroppo mancano ancora in Italia le associazioni dei produttori delle quali si parla ormai da tanti anni; d'altra parte l'approvazione del decreto-legge in parola è urgente dato che tra l'altro fra due mesi entreranno in produzione due dei nove prodotti di cui alla tabella annessa al regolamento 159 del Mercato Comune, e cioè le pesche e i pomodori, e verrebbero quindi a mancare le indispensabili misure di tutela in conformità alle suddette norme comunitarie.

Non v'è dubbio che le misure d'intervento previste dal regolamento comunitario n. 159 saranno un valido strumento per equilibrare i prezzi e stabilizzare il mercato, ma è soprattutto sui miglioramenti produttivi, sull'ammodernamento dei metodi di raccolta e di presentazione dei prodotti, sull'abbreviazione dei cicli commerciali che si deve puntare per incrementare i consumi all'interno e per competere vittoriosamente sui mercati esteri. È pertanto la prima parte del regolamento comunitario, la parte cioè riservata all'organizzazione dei produttori, quella su cui deve convergere la nostra maggiore attenzione, perché soltanto mediante valide forme associazionistiche i produttori potranno ridurre i costi, produrre secondo precise informa-

zioni di mercato, standardizzare ed allestire convenientemente le produzioni, mettersi al riparo dalla speculazione e rafforzare il proprio potere contrattuale. Sulle norme di attuazione di questa parte del regolamento comunitario si esprimerà tra breve il Parlamento e non vi è motivo per non rimanere nella più fiduciosa attesa.

Al riguardo giovi un esempio (altri se ne potrebbero fare), quello dell'Olanda: l'Olanda, con una produzione di pomodori pari soltanto ad un decimo della nostra, ne esporta i due terzi, la gran parte in Germania, ove ci ha letteralmente soppiantati, pur vendendo a prezzi più che doppi. Gli è che l'Olanda, dopo avere strappato il suolo al mare e creato il clima adatto nelle serre, ha cura di produrre pomodori corrispondenti al gusto del cliente tedesco. Superiore sul terreno dei costi vince sul mercato in virtù dell'apporto del genetista, della tecnica più moderna di produzione, di una efficiente organizzazione mercantile.

CONCLUSIONE

Sembra di poter concludere sottolineando che i regolamenti comunitari ortofrutticoli, risultato di difficili e lunghe negoziazioni a Bruxelles, costituiscono una occasione straordinariamente favorevole per regolare la produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli nel modo più redditizio. Occorre però anche aggiungere che all'impegno dei pubblici poteri deve corrispondere una prova di capacità organizzativa da parte delle categorie agricole, soprattutto mediante vitali iniziative di associazione.

Il decreto-legge n. 80 è completato – come abbiamo detto – dal decreto-legge n. 81, che fissa le norme di qualità.

I produttori attendono fiduciosi anche l'applicazione di detto decreto-legge che eviterà d'ora innanzi i soprusi che purtroppo avvengono sui mercati da parte di rivenditori poco scrupolosi. Pertanto il provvedimento darà fiducia nel contempo ai consumatori poiché vedranno una maggior disciplina e una maggior correttezza nel mercato al dettaglio.

Le ripercussioni dei due decreti legislativi, che applicano i regolamenti comunitari, avranno notevole ripercussione nel complesso edificio della ortofrutticoltura e dei mercati, ripercussioni che vanno al di là del settore strettamente interessato poiché riguardano anche il mondo industriale, il commercio e soprattutto tutto il consumo.

Riteniamo pertanto che non sia necessario aggiungere altre parole per porre in evidenza l'importanza e l'urgenza dei provvedimenti in esame.

Le scelte fatte non soltanto influenzeranno sempre più i mercati, il costo della vita e le relazioni commerciali con i paesi terzi, ma esse rappresentano orientamenti di fondo anche nel settore di tutta la politica economica del Governo diretta a potenziare lo sviluppo del MEC e delle sue componenti economiche e politiche.

PREARO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, *con le seguenti modificazioni:*

Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Durante il triennio 1967-1969, qualora per alcuno dei prodotti ortofrutticoli di cui all'allegato I del regolamento della comunità economica europea n. 159/66 del 25 ottobre 1966, sia stata accertata, ai sensi del seguente articolo, una situazione di grave crisi di mercato, il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone lo intervento dell'AIMA, che provvede in conformità dell'articolo 7 del citato regolamento comunitario e nei modi previsti dalla sua legge istitutiva ».

L'alinea 2 del secondo comma dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

« 2) un direttore generale, o un funzionario di equivalente qualifica, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, del commercio con l'estero e della sanità ».

Al secondo comma dell'articolo 3 è aggiunta la seguente alinea 8-bis:

« Cinque rappresentanti dei produttori ortofrutticoli, fra i quali uno rappresentante dei concedenti a mezzadria o a colonìa parziaria ed uno rappresentante dei compartecipanti ».

Al secondo comma dell'articolo 3 l'alinea 16 è sostituita dalla seguente:

« Quattro esperti nei problemi inerenti alla produzione e al mercato dei prodotti ortofrutticoli, di cui uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, prescelto tra i direttori di mercati ortofrutticoli ».

Il secondo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli Enti di qualsiasi nâtura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti ».